



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

ai Direttori Generali degli

Uffici Scolastici Regionali

ai dirigenti titolari degli Uffici scolastici Regionali

per l'Umbria, la Basilicata e il Molise

e, p.c., ai dirigenti degli Uffici degli Ambiti territoriali

Oggetto: Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze.

Con riferimento alla procedura di costituzione delle GPS, voglio innanzitutto ringraziare, anche a nome dell'on. Ministro, tutti coloro i quali in queste settimane hanno garantito, e stanno continuando a garantire, un risultato organizzativo straordinario, trattando complessivamente quasi 2.000.000 di pratiche.

Per la prima volta il sistema ci ha consentito di avere una procedura informatica che abbatta i tempi di lavorazione; di eliminare le difformità delle valutazioni nelle singole graduatorie, assicurando imparzialità e oggettività; di avere le graduatorie in tempo utile, evitando l'effetto domino in base al quale il rallentamento di una singola istituzione scolastica comportava il blocco di intere province. I titoli presentati, una volta convalidati dalle singole istituzioni scolastiche, entreranno in anagrafe docente, consentendo il loro utilizzo per la successiva presentazione di istanze senza la necessità di ulteriori controlli e adempimenti da parte dei docenti e dell'amministrazione.

Per la prima volta, inoltre, i dati a sistema hanno consentito l'emergere di storture e di situazioni prive dei necessari titoli, dando garanzia di trasparenza a tutti gli aspiranti. E', quello dei controlli, un lavoro ancora in corso per le diverse fasi previste. Un lavoro immaginato come multilivello, in modo da avere valutazioni sempre più accurate e verifiche puntuali, ma che allo stesso tempo sarà definitivo.

Come ovvio, il sistema sarà progressivamente perfezionato, a partire dall'esperienza di chi ha operato sulle procedure, ma il risultato raggiunto è già di per sé rivoluzionario e muta, definitivamente, procedure decisamente obsolete.

Voglio richiamare la vostra attenzione circa la necessità che si verifichino i punteggi assegnati agli aspiranti in fase di pubblicazione delle graduatorie, alla luce dell'OM 60/2020, evitando l'applicazione di disposizioni previgenti, e assicurando, altresì, il pieno rispetto degli adempimenti in tema di privacy.

La produzione automatica delle graduatorie consente comunque agli uffici di continuare ad operare. Più in generale, fermo restando la conclusione delle nomine a tempo determinato entro la data prefissata del 14



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

settembre, segnalò l'opportunità, secondo le normali regole che disciplinano ogni procedimento amministrativo, di procedere in autotutela alla rettifica dei punteggi palesemente erronei e all'accoglimento dei reclami manifestamente fondati, fermo restando che ai fini dell'inserimento in graduatoria si deve tenere conto esclusivamente di quanto effettivamente dichiarato dall'aspirante nell'istanza di partecipazione e oggetto delle rigorose verifiche previste.

Vi sono, a tale proposito, alcune questioni che meritano particolare attenzione, su fattispecie già peraltro previste dall'OM 60/2020 e chiarite nelle note e nelle FAQ.

Si ribadisce quanto riportato nella nota 22 luglio 2020, n. 1290: il punteggio complessivo di servizio valutabile per ogni graduatoria, nel caso di più servizi e per ciascun anno scolastico, è pari al massimo a 12 punti. Il punteggio può essere raggiunto anche in virtù della somma di più servizi "aspecifici", tali da raggiungere il punteggio comunque massimo di 12 punti. Nel caso di punteggi superiori ai 12 punti il sistema informativo ha previsto in automatico la relativa decurtazione, riportandolo al massimo di 12 punti previsti. L'incremento dei punteggi previsti sul servizio, che pure ha destato stupore e fatto supporre errori, è invece l'effetto della normativa sopravvenuta, che ha mutato i criteri di calcolo ed è stata puntualmente recepita dal sistema informatico.

Riguardo alla classe di concorso A55 (strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado), gli aspiranti di I e II fascia, ai sensi dell'allegato E di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, devono possedere anche il requisito del servizio specifico (almeno 16 giorni) presso i percorsi di Liceo musicale. Riguardo all'insegnamento sulle GPS di sostegno di seconda fascia, inoltre, nella varie fasi di controllo deve essere verificata la presenza di tre annualità di servizio specifico sul sostegno sullo stesso grado di istruzione. In questi due casi, il gestore sta coadiuvando gli uffici nella risoluzione degli eventuali disallineamenti.

Altro punto da evidenziare, per il seguito dello scrutinio, riguarda la valutazione degli assegni di ricerca: come più volte ribadito, va valutato il singolo "bando" vinto, e non le annualità.

E' inoltre opportuna una verifica sui punteggi dichiarati per il conseguimento del titolo di Istituto tecnico superiore, perché alcuni aspiranti potrebbero aver dichiarato erroneamente il titolo di scuola secondaria di secondo grado.

Per quanto concerne, infine, la GPS di I fascia su infanzia e primaria, va proseguito il lavoro di verifica puntuale, controllando che i candidati non abbiano fatto valutare indebitamente il servizio prestato su questi gradi durante il periodo di durata legale del percorso, in quanto già valutato, in ragione di 12 punti per anno, nel punteggio attribuito al titolo; e va escluso il punteggio relativo alle certificazioni linguistiche effettuato dai Centri linguistici di ateneo che, come più volte ribadito, non era dichiarabile né valutabile.

Per eventuali ulteriori informazioni, gli USR potranno rivolgersi, rigorosamente per PEO, all'indirizzo che sarà comunicato ai direttori.

Le graduatorie eventualmente modificate in accoglimento dei reclami saranno ripubblicate prima delle convocazioni relative.



Ministero dell'Istruzione

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Resta che la fase conclusiva di convalida è affidata alle istituzioni scolastiche sedi di prima nomina, cui saranno inviate specifiche istruzioni anche ai fini della trattazione dei casi più delicati, come ad esempio le ulteriori false dichiarazioni che dovessero emergere.

Dipartimento per il sistema educativo
di istruzione e di formazione
IL CAPO DIPARTIMENTO
Dott. Marco BRUSCHI